COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

6.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1979

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **LA PENNA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Proroga del termine previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 374, concernente la corresponsione al personale civile e militare dello Stato, in attività di servizio e in quiescenza, dei trattamenti economici previsti dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163 (934) 59

PRESIDENTE 59

CANULLO 60, 61

GALLONI 60, 61

GITTI, *Relatore* 61

MANCINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 60, 61

Votazione segreta:

PRESIDENTE 61

La seduta comincia alle 10.

OLCESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Proroga del termine previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 374, concernente la corresponsione al personale civile e militare dello Stato, in attività di servizio e in quiescenza, dei trattamenti economici previsti dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163 (934).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Proroga del termine previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 374, concernente la corresponsione al personale civile e militare dello Stato, in attività di servizio e in quiescenza, dei trattamenti economici previsti dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163 ».

Comunico alla Commissione che la V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sugli emendamenti presentati all'articolo 1 ed all'articolo 2 dal Governo, ed approvati dalla nostra Commissione in via di principio nella seduta di ieri.

Pongo, pertanto, in votazione in via definitiva l'emendamento del Governo all'articolo 1, di cui do per maggiore chiarezza nuovamente lettura:

Dopo le parole: della legge 13 agosto 1979, n. 374, *aggiungere le altre*: e all'articolo 4 della legge 13 agosto 1979, n. 409.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 con lo emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Governo all'articolo 2, dopo averne dato, per maggior chiarezza, nuovamente lettura:

Sostituire il primo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 180.112 milioni per l'anno 1979 ed in lire 180.224 milioni per l'anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al Capitolo n. 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 con lo emendamento testé approvato.

(*È approvato*).

Ricordo, inoltre, alla Commissione che l'articolo aggiuntivo, presentato dal relatore e mirante a far sì che il disegno di legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, era già stato approvato in via definitiva nella seduta di ieri.

Passiamo agli ordini del giorno di cui è stata data lettura nella seduta di ieri.

MANCINI VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo dichiara di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno 0/934/1/1 presentato dagli onorevoli Tombesi e Fioret.

GALLONI. Relativamente all'ordine del giorno 0/934/2/1, di cui sono firmatario assieme ad altri colleghi, desidero dire che la formulazione che tra di noi avevamo concordato prevedeva l'inserimento di questo periodo alla fine del testo dell'ordine del giorno medesimo: « ivi compresi gli inquadramenti, le attribuzioni di classi o scatti di stipendio e il beneficio derivante dalla valutazione convenzionale di anzianità ».

Dopo che il Governo aveva dato ragione di alcuni emendamenti al testo del disegno di legge, avevamo ritenuto superfluo il mantenimento di tale periodo. Oggi, alla luce delle risultanze della seduta di ieri che hanno portato al ritiro da parte del Governo di quegli emendamenti, riteniamo opportuno reinserire nel testo dell'ordine del giorno il periodo poc'anzi da me letto.

L'inserimento di un siffatto periodo non pare tolga nulla al senso dell'ordine del giorno; anzi, credo che introduca maggior chiarezza ai fini della definizione di un orientamento interpretativo, oltre che della legge 13 agosto 1974, n. 374, anche della legge di proroga che ci accingiamo ad approvare.

CANULLO. Abbiamo firmato quel testo proprio perché ci sembrava che sodisfacesse le necessità poste dall'onorevole Galloni. Quando si parla di piena e completa applicazione, ci si riferisce a tutto; ma il voler aggiungere la frase suggerita dal collega democristiano mi sembra inutile e ripetitivo.

GALLONI. È indubbiamente un'aggiunta ripetitiva quella che ho proposto, ma per esperienza tutti sappiamo che l'applicazione in sede amministrativa spesso riserva molte sorprese. Comunque, purché rimanga a verbale che questa è la volontà dei legislatori, posso anche non insistere sulla mia proposta.

MANCINI VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Può apparire strano che un rappresentante del Governo intervenga sulla formulazione di un ordine

del giorno, ma credo che alcuni chiarimenti da parte mia facilitino il compito ai colleghi.

Non dobbiamo dimenticare che tutta la materia del disegno di legge n. 737 prevede per alcune categorie (militari e personale scolastico) un inquadramento a carattere definitivo, per altre un inquadramento a carattere provvisorio che si svolge in due tempi.

Dare, pertanto, completa applicazione dell'accordo prima dell'approvazione del disegno di legge potrebbe non far scattare questa progressione economica. Il riferimento suggerito dall'onorevole Galloni può servire limitatamente a questo aspetto che ho descritto.

CANULLO. È necessario però ribadire il carattere provvisorio del provvedimento.

GALLONI. Ritengo accettabile la proposta del collega Canullo.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno risulta così formulato:

« La Commissione Affari costituzionali,

rilevato che l'attuazione del decreto-legge 163, ai cui effetti è stata data sanatoria con la legge 13 agosto 1979, n. 374 – che ha altresì autorizzato l'ulteriore corresponsione dei trattamenti economici di attività e di quiescenza previsti dallo stesso decreto-legge – ha dato luogo, nelle varie amministrazioni, a diverse e rilevanti differenziazioni che hanno creato disparità di trattamento tra i dipendenti statali che, a parità di condizioni, fruiscono di un trattamento economico diverso,

impegna il Governo

ad impartire le necessarie disposizioni tendenti ad eliminare gli inconvenienti rilevati e ad assicurare, anche in via interpretativa, la giusta e completa applicazione del provvedimento, ivi compresi gli inquadramenti, le attribuzioni di classi o scatti di stipendio e il beneficio derivante dalla valutazione convenzionale di anzianità, pur ribadendo il carattere provvisorio del provvedimento stesso ».

MANCINI VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo accetta l'ordine del giorno.

GITTI, *Relatore.* Insisto per la votazione dell'ordine del giorno per sottolineare maggiormente la volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

A seguito dell'approvazione dell'emendamento all'articolo 1, presentato dal Governo, propongo che sia adottato il seguente nuovo titolo:

« Proroga del termine previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 374, concernente la corresponsione al personale civile e militare dello Stato, in attività di servizio e in quiescenza, dei trattamenti economici previsti dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, nonché dall'articolo 4 della legge 13 agosto 1979, n. 409, recante provvidenze economiche nei riguardi del personale addetto ai servizi di controllo del traffico aereo ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta. Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

« Proroga del termine previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 1979, n. 374, concernente la corresponsione al personale civile e militare dello Stato, in attività di servizio ed in quiescenza, dei trattamenti economici previsti dal decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163, nonché dall'articolo 4 della legge 13 agosto 1979, n. 409, recanti provvidenze economiche nei riguardi del personale addetto ai servizi di controllo del traffico aereo » (934).

Presenti e votanti . . . 25
Maggioranza 13

Voti favorevoli . . 24
Voti contrari . . . 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Barcellona, Bassanini, Bertani Eletta, Bozzi, Buttazzoni Tonellato Paola, Canullo, Ciannamea, Colonna, Corder, Costamagna, Galloni, Gitti, Greggi, Gui, La Penna, Loda, Macis, Manfredi Giuseppe, Moschini, Olcese, Perantuono, Rodotà, Spagnoli, Vernola, Virgili.

La seduta termina alle 10,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO